



Commento concernente le ordinanze sull'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

1 Situazione iniziale

Nell'Allegato veterinario (allegato 11 dell'Accordo¹) la Svizzera si è impegnata a emanare condizioni per l'importazione e il transito di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi equivalenti per contenuto a quelle dell'UE. In ambito veterinario, la Svizzera e gli Stati membri dell'UE sono considerati uno spazio veterinario comune, e pertanto le ispezioni frontaliere effettuate negli Stati membri dell'UE² vengono riconosciute in Svizzera, e viceversa. In virtù dell'Allegato veterinario, il traffico tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE è retto dalle medesime disposizioni applicate al traffico tra gli Stati membri dell'UE.

Ai fini del mantenimento dell'equivalenza dei contenuti è necessario procedere a un lieve adeguamento materiale dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE³), dell'ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA⁴) e dell'ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA⁵), che sono parti dell'Accordo. Nel quadro del riordinamento degli atti normativi in materia di importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali, le tre ordinanze devono essere nel contempo riviste nel loro impianto generale e organizzate in funzione della provenienza delle partite (Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia oppure Stati terzi) per l'importazione e il transito e, per l'esportazione, in funzione della destinazione.

Le nuove ordinanze sono sostanzialmente composte dalle parti seguenti: Disposizioni generali, Importazione (suddivisa in sezioni secondo la cronologia di un'importazione), Transito (con rimandi alle disposizioni applicabili di volta in volta per l'importazione), Esportazione, Controlli e Misure. Le disposizioni delle ordinanze previgenti vengono inserite nella nuova struttura, e di conseguenza seguono in parte un ordine diverso.

¹ Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, RS 0.916.026.81.

² Sul piano dell'applicazione, ciò vale anche per la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. In questa sezione, il termine "UE" comprende quindi anche tali Stati.

³ RS 916.443.10

⁴ RS 916.443.12

⁵ RS 916.443.13

2 Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

In ossequio al principio stabilito per il riordinamento degli atti normativi in materia di importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali (vedi Situazione iniziale), il campo di applicazione stabilito per quest'ordinanza è il traffico con Paesi terzi. L'ordinanza disciplina l'importazione e il transito di animali e prodotti animali da Paesi terzi e l'esportazione di animali e prodotti animali verso Paesi terzi. Limitatamente ai pesci vivi, allo sperma animale, agli ovuli e agli embrioni, l'Islanda è considerata un Paese terzo, poiché il commercio di tali animali e prodotti animali non è parte integrante dell'Accordo veterinario tra l'UE e l'Islanda. Di conseguenza, i relativi scambi rientrano nel dominio di quest'ordinanza.

L'eccezione costituita dalle derrate alimentari destinate alla ristorazione di bordo degli aeromobili operanti nel traffico internazionale, finora sancita dall' art. 3 capoverso 4 OITPA, è stata ora inserita direttamente nel campo di applicazione dell'ordinanza.

Art. 2 Diritto applicabile

Nell'articolo 2 si rimanda agli altri atti normativi applicabili (finora art. 1 cpv. 2 OITE, art. 3 OITPA e art. 3 OITA).

Art. 3 Definizioni

In linea di principio sono state riprese le definizioni delle ordinanze previgenti, con l'aggiunta di alcuni termini finora mancanti («importatore », «azienda di destinazione») e adattamenti di lieve portata al diritto dell'UE. I prodotti animali ora non sono più descritti nel campo di applicazione, ma vengono anch'essi inseriti come definizione. Alcune definizioni dell'OITE sono state tralasciate in quanto intuitive o chiarite nelle disposizioni materiali. La spiegazione del termine TRACES, invece, non figura più all'interno delle disposizioni relative a questo sistema informatico, ma è ora inserita nelle definizioni. Per quanto concerne le categorie di animali e prodotti animali, non vi sono modifiche. Nella versione tedesca, il termine «Eier» (letteralmente «uova», ma anche «ovuli») è stato sostituito da «Eizellen», ovvero «ovuli», espressione più pertinente già utilizzata nelle versioni italiana e francese delle ordinanze previgenti.

Capitolo 2: Importazione

Sezione 1: Condizioni

Art. 4 Principio

L'articolo 4 coincide con l'articolo 9 OITE, l'articolo 7 OITA e l'articolo 10 OITPA. Animali e prodotti animali devono soddisfare le condizioni d'importazione armonizzate dell'UE ed essere accompagnati dai certificati sanitari richiesti. Il DFI designa gli atti normativi determinanti dell'UE e stabilisce quali garanzie supplementari debbano essere fornite in relazione allo stato sanitario di determinati animali.

Per animali e prodotti animali non soggetti a condizioni d'importazione armonizzate, l'UE esige dagli Stati membri l'adozione di misure atte a scongiurare rischi maggiori derivanti dagli animali importati. In questa prospettiva, il capoverso 3 attribuisce all'USAV, sulla base di un'analisi dei rischi, la facoltà di imporre condizioni d'importazione e, se necessario, certificati sanitari specifici. A tale scopo possono rendersi necessarie ispezioni degli animali o dei prodotti animali nel Paese di provenienza.

Art. 5 Condizioni di importazione in caso di prescrizione di quarantena

L'articolo 5 ricalca l'articolo 10 capoverso 4 OITA. Se per l'importazione viene prescritta una quarantena, la stazione di quarantena deve essere autorizzata dal veterinario cantonale.

Art. 6 Animali soggetti a oneri particolari

L'articolo 6 riprende le disposizioni dell'articolo 20 OITA. La disposizione in vigore finora viene ridotta a quanto risulta necessario nella prassi (ossia, le specie animali indicate esplicitamente per scopi specifici). Questi animali possono essere trasportati soltanto in aziende autorizzate dalle autorità cantonali competenti.

Art. 7 Prodotti animali soggetti a oneri particolari

L'articolo 7 corrisponde agli articoli 8 capoverso 1 e 9 capoverso 1 OITPA. Il DFI definisce i prodotti animali soggetti a oneri particolari conformemente alle condizioni d'importazione armonizzate dell'UE. Sono considerate inoltre importazioni soggette a oneri particolari: la reimportazione (art. 10) e i prodotti animali che sono stati trasportati nell'azienda di destinazione per essere sottoposti al controllo dell'igiene e all'analisi di sostanze estranee nella selvaggina (art. 31). I prodotti animali soggetti a oneri particolari possono essere trasportati soltanto in aziende autorizzate dalle autorità cantonali competenti. In ossequio alla nuova struttura dell'ordinanza, le restanti disposizioni circa gli obblighi di notifica delle aziende (art. 29) figurano ora nelle disposizioni sui controlli (art. 55, 76 e 77).

Art. 8 Condizioni eccezionali per l'importazione di determinate varietà di carne bovina da Stati che non vietano l'uso di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali

Le disposizioni in materia, finora oggetto di un unico articolo molto lungo (art. 11 OITPA), per una migliore leggibilità sono state suddivise in più articoli e ripartite conformemente alla nuova struttura dell'ordinanza. Il divieto di esportazione verso gli

Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia non rientra nel campo di applicazione della presente ordinanza e viene ora integrato nella OITE-UE. L'articolo 8 stabilisce i requisiti di importazione per il caso in cui la partita non sia accompagnata da alcun certificato sanitario riconosciuto dall'UE. Le partite importate in Svizzera devono quindi essere accompagnate o da un certificato sanitario UE (carne non trattata con ormoni) o da un certificato sanitario svizzero (carne potenzialmente trattata con ormoni). Quale novità, il DFI stabilisce il testo della riserva d'impiego. La dichiarazione prima della consegna e la trasformazione sono descritte nella sezione sul proseguimento del trasporto fino a destinazione come oneri supplementari.

Art. 9 Dichiarazione di carne bovina ai sensi dell'articolo 8

L'articolo 9 disciplina la dichiarazione di carne bovina ai sensi dell'articolo 8 durante l'importazione. L'articolo coincide con l'articolo 11 capoverso 3 OITPA.

Art. 10 Reimportazione delle partite respinte

Tale disposizione, che ricalca l'articolo 12 OITPA, disciplina la reimportazione delle partite respinte e coincide sostanzialmente con l'articolo 12 OITPA. Nella lettera a si descrive in modo leggermente più preciso in quali condizioni è ammessa una reimportazione.

Art. 11 Campioni commerciali e campioni da analizzare

Questa norma sui campioni commerciali e sui campioni da analizzare coincide con l'articolo 14 OITPA. Per il rilascio di un permesso per una partita esente dal controllo veterinario di confine in base allo stesso permesso, viene ora riscossa una tassa di 40 franchi (vedi modifica all'ordinanza sulle tasse dell'USAV⁶). Nel caso delle partite che rimangono soggette al controllo veterinario di confine, questo importo è incluso nella tassa per il controllo veterinario di confine (88 franchi, vedi art. 18 cpv. 2 dell'ordinanza sulle tasse dell'USAV).

Art. 12 Importazione nel traffico turistico per il consumo privato

Questa disposizione corrisponde in larga misura all'articolo 15 OITPA. Per una maggiore comprensibilità è stata introdotta la precisazione «per il consumo privato» (vedi anche art. 5b cpv. 2 dell'ordinanza previgente sui controlli OITE⁷). Il DFI stabilisce le condizioni per l'importazione nel traffico turistico di tali prodotti animali.

Art. 13 Partite trasportate per posta e per corriere destinate a privati

Questa norma concernente le partite trasportate per posta e per corriere destinate a privati coincide con l'articolo 16 OITPA. Si applicano per analogia le disposizioni relative all'importazione nel traffico turistico per il consumo privato.

⁶ RS 916.472

⁷ RS 916.443.106

Sezione 2: Obbligo di controllo di confine

Art. 14 Principio

Il DFI stabilisce per quali voci della tariffa doganale in caso di importazione è prescritto un controllo veterinario di confine (corrisponde all'art. 39 cpv. 1 OITE). In Svizzera deve essere effettuato un controllo se, da una parte, è stabilito così dal DFI e, dall'altra, se gli animali o i prodotti animali non sono già stati in precedenza sottoposti a un controllo completo in uno Stato membro dell'UE, in Islanda o in Norvegia.

Art. 15 Posti adibiti all'importazione in Svizzera delle partite soggette all'obbligo di controllo

L'articolo 15 stabilisce che, senza un precedente controllo veterinario di confine completo da parte di un posto d'ispezione frontaliero di uno Stato membro dell'UE, dell'Islanda o della Norvegia, l'importazione di animali e prodotti animali da Paesi terzi è consentita solo per via aerea attraverso i posti d'ispezione frontalieri autorizzati. Si rimanda all'Accordo in cui sono indicati i posti d'ispezione frontalieri autorizzati in Svizzera e vengono stabilite quali categorie di animali e prodotti animali possono essere importate attraverso quali posti d'ispezione frontalieri.

Sezione 3: Registrazione e notificazione preventiva

Art. 16 Registrazione nel sistema informatico TRACES

Questa norma ricalca in larga misura gli articoli 6 e 7 OITE. A causa della riorganizzazione e della relativa suddivisione delle disposizioni secondo il criterio del «traffico con Paesi terzi», rispettivamente del «traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia», nell'ordinanza in questione non vengono menzionate le categorie di persone non coinvolte nel traffico con Paesi terzi. In ossequio alla nuova struttura all'interno dell'OITE-PT vengono disciplinate nel capitolo sull'importazione le disposizioni che riguardano gli importatori, le persone soggette all'obbligo di dichiarazione e le aziende di destinazione; le disposizioni riguardanti le autorità figurano ora nel capitolo sull'organizzazione esecutiva. Quale ulteriore novità, è stato esplicitato l'obbligo di comunicare immediatamente i cambiamenti d'indirizzo all'autorità competente (cpv. 2).

Art. 17 Notificazione preventiva presso il servizio veterinario di confine

Questa disposizione riprende parti dell'articolo 19 OITA e dell'articolo 25 OITPA. In conformità alla nuova struttura dell'ordinanza, i compiti e i doveri delle persone coinvolte inerenti al DVCE sono stati suddivisi cronologicamente nelle diverse sezioni dell'ordinanza (controllo, proseguimento del trasporto fino all'azienda di destinazione).

L'importazione di partite soggette in Svizzera a un controllo veterinario di confine deve essere notificata con il DVCE al servizio veterinario di confine prima del loro arrivo, tramite il sistema informatico Traces. In conformità alle direttive dell'UE, viene inoltre stabilito che per gli animali vivi la notificazione preventiva deve avvenire un giorno lavorativo prima dell'arrivo della partita, in modo da impedire la partenza di

partite di animali non conformi alle condizioni d'importazione e quindi evitare agli animali disagi inutili in caso di respingimento.

L'agevolazione finora concessa nell'articolo 25 capoverso 2 OITPA, ossia l'esonero dalla notificazione preventiva in forma elettronica per i pesci destinati al consumo privato, decade. Essa era stata introdotta in quanto, con l'adeguamento alle norme dell'UE, dall'1.1.2009 non era più consentita l'importazione nel traffico turistico di pesci pescati personalmente senza controllo veterinario di confine, e poiché si riteneva che la notificazione elettronica, relativa alla rimanente possibilità di importazione di partite commerciali, avrebbe comportato una formazione e dunque un notevole dispendio di risorse. Nel frattempo l'UE (e in seguito anche la Svizzera) ha adottato nuove disposizioni relative all'importazione nel traffico turistico, con cui è stata introdotta una soglia di esenzione dai controlli veterinari di confine pari a 20 kg di pesce per persona. La differenza rispetto ai 30 kg indicati nell'articolo 25 capoverso 2 OITPA è modesta e di nessuna rilevanza concreta (negli ultimi 3 anni è stata importata una sola partita con un DVCE compilato in forma cartacea). Per questo motivo si può rinunciare in futuro a tale agevolazione.

Art. 18 Notificazione preventiva presso le autorità cantonali competenti

Questa norma corrisponde all'articolo 9 capoverso 1 OITA. Come per le importazioni dall'UE, l'Islanda e la Norvegia, d'ora in poi vige l'obbligo di notificare al veterinario cantonale anche l'arrivo di partite di sperma, ovuli ed embrioni, dato che pure questi prodotti, analogamente agli animali ad unghia fessa, ai gallinacei, ai palmipedi e agli struzioniformi, comportano un elevato rischio di introduzione di epizootie se non vengono adottate misure di sicurezza nel luogo di destinazione.

Sezione 4: Identificazione e certificati sanitari

Art. 19 Identificazione dell'imballaggio più esterno delle partite

Questa norma costituisce un necessario adeguamento al diritto dell'UE imposto nell'ambito dell'Accordo. Nel regolamento (CE) n. 853/2004⁸ vengono fissate le direttive minime per l'identificazione degli imballaggi più esterni delle derrate alimentari di origine animale (Paese di origine e azienda di provenienza). Il DFI designa gli atti normativi determinanti dell'UE.

Art. 20 Certificati sanitari

In tutta l'ordinanza, il termine «certificato» viene sostituito con la denominazione più precisa di «certificato sanitario». I capoversi 1 e 2 coincidono con l'articolo 4 capoverso 1 e 2 OITE. I requisiti formali dei certificati sanitari non sono più descritti nell'allegato dell'ordinanza, ma vengono ora stabiliti dal DFI.

⁸ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; GU L 139 del 30.4.2004.

Sezione 5: Trasporto

Art. 21 Igiene

Questo articolo elenca i requisiti fondamentali di polizia sanitaria inerenti all'igiene dei mezzi di trasporto e allo smaltimento di materiali d'imballaggio e strame. Esso accorpa gli articoli 8 e 12 OITE.

Art. 22 Temperature

D'ora in poi si richiede che i livelli di temperatura indicati nel certificato sanitario (temperatura ambiente, refrigerazione, congelazione) vengano rispettati per tutta la durata del trasporto. L'unica eccezione ammessa è la refrigerazione durante il trasporto di partite per le quali il certificato sanitario prevede una «temperatura ambiente».

Sezione 6: Controllo, custodia doganale, deposito doganale e deposito franco doganale

Art. 23 Presentazione al controllo veterinario di confine

Questa disposizione, che ricalca l'articolo 21 OITPA e l'articolo 15 OITA, sancisce i principi per la presentazione ai controlli veterinari di confine in caso di importazione diretta. Viene stabilito che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, immediatamente dopo l'atterraggio, deve trasferire la partita nei locali del servizio veterinario di confine, a cui vanno consegnati i necessari documenti di accompagnamento. Il capoverso 3 dispone che tali controlli siano effettuati esclusivamente durante gli orari di apertura stabiliti. È compito degli importatori pianificare i voli in modo tale da non superare i tempi di trasporto per animali vivi prescritti dalla IATA. Le compagnie aeree devono invece tenere conto del tempo necessario per il controllo veterinario di confine in caso di prosecuzione del volo (art. 37). Qualora dovessero giungere in ritardo, gli animali e i prodotti animali devono essere trasferiti negli appositi locali dell'USAV, dove rimangono fino al giorno lavorativo successivo. Per le partite nel traffico postale, l'USAV può, in casi motivati, secondo il capoverso 4, autorizzare una procedura particolare che preveda di non trasferire immediatamente dopo l'atterraggio i prodotti animali nei locali del posto di ispezione frontaliero, e di non consegnare immediatamente i documenti di accompagnamento. Questa eccezione si applica in luogo della disposizione sulle partite trasportate per posta nell'ambito del servizio universale (art. 7 OITPA). Per le partite trasportate per posta, la disposizione disciplinata oggi tramite accordo viene sostituita da un'autorizzazione corrispondente, mantenendo pertanto lo status quo.

Art. 24 Partite sotto custodia dell'ufficio doganale

Tale norma è pressoché identica all'articolo 28 OITPA. Qui viene descritta la procedura in caso di partite per le quali il controllo veterinario di confine è già stato effettuato e che pertanto sarebbero pronte per essere immesse in libera pratica, le quali tuttavia, a causa di direttive doganali, rimangono sotto custodia dell'ufficio doganale.

Art. 25 Deposito doganale e deposito franco doganale

L'articolo sui depositi doganali e sui depositi franchi doganali corrisponde all'articolo 20 capoverso 1 OITPA. Viene riconosciuto anche un controllo veterinario di confine completo effettuato dalle autorità di controllo di uno Stato membro dell'UE, dell'Islanda o della Norvegia. I capoversi 2 e 3 della disposizione vengono spostati, conformemente alla nuova struttura, nel capitolo sul transito.

Sezione 7: Proseguimento del trasporto fino a destinazione

Art. 26 Proseguimento del trasporto per via diretta

Questa disposizione corrisponde agli articoli 10 e 11 capoverso 2 OITE e all'articolo 8 OITA. In merito ai prodotti animali, si tratta di un adeguamento al diritto dell'UE finalizzato a garantire la rintracciabilità completa dei prodotti animali.

Art. 27 Documenti di accompagnamento

L'articolo 27 stabilisce che i documenti di accompagnamento devono essere acclusi alla partita fino all'azienda di destinazione indicata sul DVCE, la quale è tenuta a conservarli; il DVCE nel formato originale, i certificati sanitari in copia. L'originale del certificato sanitario resta presso il posto d'ispezione frontaliero. Si tratta di un ulteriore elemento per garantire la rintracciabilità in adeguamento al diritto dell'UE, ed è una prassi già adottata attualmente. Questa norma corrisponde sostanzialmente agli articoli 3 capoverso 3 OITE, 25 capoverso 6 OITPA e 19 capoverso 6 OITA. Nel momento in cui sono immessi in libera pratica, gli animali da allevamento devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza secondo le disposizioni del diritto agricolo. Questo requisito è identico all'articolo 12 OITA.

Art. 28 Identificazione degli animali

L'articolo 28 disciplina l'identificazione degli animali nell'azienda di destinazione e nella quarantena e coincide pienamente con l'articolo 11 OITA.

Art. 29 Obblighi di notifica delle aziende

L'art 29 disciplina, da un lato, gli obblighi di notifica delle aziende di destinazione per i prodotti animali soggetti a oneri particolari (finora art. 9 cpv. 4 e 5 OITPA), dall'altro gli obblighi di notifica delle aziende in caso di importazione di animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi (finora art. 9 cpv. 2 OITA) e, ora, di importazione di sperma, ovuli ed embrioni della specie suina.

Art. 30 Oneri supplementari per la carne bovina ai sensi dell'articolo 8

L'articolo 30 disciplina, in riferimento a determinate carni bovine provenienti da Stati che non vietano l'uso di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali, la fornitura di parti e sezioni e la trasformazione in preparati e prodotti a base di carne. L'articolo 30 ricalca l'articolo 11 capoversi 4–7 OITPA.

Art. 31 Sorveglianza della selvaggina di pelo e della selvaggina di piuma

L'articolo 31 disciplina l'autocontrollo e la sorveglianza veterinaria ufficiale nell'azienda di destinazione e corrisponde esattamente all'articolo 26 OITPA.

Sezione 8: Obblighi delle persone coinvolte

Art. 32 Responsabilità per le partite e i documenti

Il principio sancito riguardo alla responsabilità per le partite e i documenti corrisponde all'articolo 3 capoverso 1 OITE. Le responsabilità concrete sono in parte enunciate nelle disposizioni sulla procedura in caso di importazione, transito ed esportazione, nei controlli e nelle misure nonché nell'articolo concernente le tasse. In questa sezione vengono inoltre riassunti, nelle seguenti disposizioni, alcuni obblighi generali delle persone responsabili.

Art. 33 Importatore

Poiché l'importazione comporta responsabilità e compiti diversi dal transito, è stato necessario introdurre la figura dell'importatore quale persona responsabile. Quest'ultimo d'ora in poi è espressamente tenuto a informare la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione se le partite devono essere sottoposte a un controllo veterinario di confine e riguardo alle temperature di immagazzinamento adeguate per i prodotti animali. L'importatore deve assumersi tali compiti essendo l'unico a disporre di informazioni precise in merito. All'importatore incombe ora anche l'obbligo di contrassegnare i pacchi del traffico postale, se del caso, come soggetti a un controllo veterinario di confine. In caso di partite trasportate per posta, la persona sul luogo di consegna non è rilevabile. Pertanto l'importatore è responsabile di imporre al mittente l'obbligo di riportare l'informazione sul pacco. Questo è necessario per garantire la cernita.

Art. 34 Persona soggetta all'obbligo di dichiarazione

Questa disposizione riepiloga i doveri della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che non sono già contenuti nelle disposizioni sull'importazione e il transito, sui controlli e sulle misure, e sull'articolo concernente le tasse.

Art. 35 Imprese che prestano servizi di sdoganamento

La norma coincide quasi del tutto con l'articolo 5 OITA e l'articolo 5 OITPA. Quale novità, si chiede che i collaboratori di imprese che prestano servizi di sdoganamento, incaricati di presentare animali vivi al servizio veterinario di confine o responsabili della cura di questi animali nell'aeroporto, siano posti sotto la sorveglianza di guardiani di animali titolari di un attestato federale di capacità. Tali condizioni, volte a garantire un trattamento adeguato, corrispondono a quelle imposte dall'ordinanza sulla protezione degli animali⁹ anche agli operatori responsabili dei rifugi per animali. Spesso gli esemplari da presentare sono provati dal lungo trasporto e/o si tratta di specie esotiche con particolari esigenze, ciò che rende necessario il ricorso a personale formato al fine di garantire il benessere degli animali.

⁹ RS 455.1

Art. 36 Esercenti degli aeroporti

Questa disposizione descrive gli obblighi degli esercenti degli aeroporti e coincide con l'articolo 5 capoverso 3 OITPA.

Art. 37 Compagnie aeree

D'ora in poi viene espressamente stabilito che spetta alle compagnie aeree sincerarsi degli orari di apertura del servizio veterinario di confine. Le partite che giungono al di fuori degli orari di apertura devono essere trasferite nei magazzini o negli appositi locali per animali del servizio veterinario di confine e possono essere sdoganate solo il giorno lavorativo successivo. Se tale circostanza dovesse impedire la prosecuzione già programmata di un volo, la responsabilità ricade esclusivamente sulle compagnie aeree. Eventuali costi di custodia vengono imputati alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (art. 102 cpv. 4).

Art. 38 Servizi di corriere

Per l'importazione e il transito con servizi di corriere si applicano in linea di principio le stesse disposizioni valide per tutte le altre forme di importazione e transito. Se non ricorrono alle imprese che prestano servizi di sdoganamento, tali servizi sono considerati come persona soggetta all'obbligo di dichiarazione e si assumono i rispettivi compiti. Fanno eccezione le partite destinate a privati per il consumo privato, disciplinate dalle disposizioni sull'importazione nel traffico turistico (art. 12 e 13).

Capitolo 3: Transito

Art. 39 Condizioni

Al transito di partite verso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia si applicano in linea di principio, ai sensi del capoverso 1, le condizioni d'importazione armonizzate dell'UE (condizioni uniformi per l'intero spazio veterinario CH-EU), in analogia all'articolo 17 capoverso 1 OITPA e all'articolo 13 capoverso 1 OITA. In assenza di simili condizioni d'importazione armonizzate, valgono gli oneri del Paese di destinazione.

Per il transito verso Paesi terzi si applicano ora le condizioni di transito armonizzate dell'UE (cpv. 2). In virtù dell'Accordo, in Svizzera vigono le stesse condizioni di transito applicate nell'UE. Il DFI designa gli atti normativi determinanti dell'UE, in particolare quelli concernenti i certificati sanitari necessari.

Per il transito verso Paesi terzi per via diretta si applicano le condizioni del Paese di destinazione (cpv. 3). Il transito diretto (per via aerea) di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi e destinati ad altri Paesi terzi non è parte integrante dell'Accordo. Di conseguenza, a queste partite si applicano solo i requisiti necessari per ragioni di polizia sanitaria. Si tratta di un'agevolazione rispetto alle disposizioni prevenienti, che si giustifica alla luce dello scarso rischio di diffusione di epizootie nel traffico aereo diretto. Non sono tuttavia ammesse partite in transito la cui importazione è vietata per ragioni di polizia sanitaria.

Art. 40 Disposizioni di transito supplementari

Conformemente alla nuova struttura dell'OITE-PT, il transito non viene disciplinato insieme all'importazione. Al transito viene infatti dedicato un capitolo a parte, che tuttavia non contiene ripetizioni bensì rimandi alle disposizioni corrispondenti in materia di importazione. Di conseguenza, sono oggetto di particolari disposizioni soltanto i punti in deroga alle condizioni di importazione.

L'articolo 40 disciplina di conseguenza che, per il transito, si applicano per analogia alcune disposizioni valide per l'importazione: ad esempio, circa l'obbligo di controllo di confine, la registrazione e notificazione preventiva, l'identificazione e i certificati sanitari, il trasporto, la presentazione ai controlli veterinari di confine, i documenti di accompagnamento nel proseguimento del trasporto nonché i doveri delle persone coinvolte.

Art. 41 Notificazione preventiva

L'articolo 41 disciplina la notificazione preventiva di partite e stabilisce che, in caso di transito, la responsabilità di tale notificazione incombe alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cpv. 1). Per il transito diretto verso Paesi terzi, ai sensi del capoverso 2, il DVCE non deve essere compilato; l'USAV stabilisce le modalità con cui in questi casi deve essere effettuata la notificazione preventiva. Il capoverso 3 disciplina la notificazione preventiva in caso di trasbordo in un altro aeromobile e ricalca integralmente gli articoli 17 capoverso 4 e 18 capoverso 2 OITPA nonché gli articoli 13 capoverso 1^{bis} e 14 capoverso 2 OITA.

Art. 42 Trasbordo in aeroporto

L'articolo 42 disciplina la procedura in caso di trasbordo di animali e prodotti animali in un altro aeromobile. Gli animali e i prodotti animali che non lasciano l'aeromobile e i prodotti animali trasbordati entro 12 ore non devono essere condotti presso il servizio veterinario di confine per il controllo. Se il tempo di trasbordo supera un determinato numero di ore (12 e 48 ore), è necessario darne notifica al servizio veterinario di confine. Gli animali che lasciano l'aeromobile devono essere immediatamente condotti presso il servizio veterinario di confine per il controllo. L'articolo 42 coincide sostanzialmente con gli articoli 17 capoversi 4–7 e 18 capoversi 4–6 OITPA nonché con gli articoli 13 capoverso 3 e 14 capoverso 5 OITA.

Art. 43 Depositi doganali, depositi franchi doganali nonché operatori che forniscono direttamente i prodotti di approvvigionamento ai mezzi di trasporto marittimo

L'articolo coincide con l'articolo 20 capoversi 2–3 OITPA.

Art. 44 Proseguimento del trasporto

Questa norma disciplina il proseguimento del trasporto via terra attraverso Stati membri dell'UE a destinazione di Paesi terzi (finora art. 18 cpv. 7 OITPA). Essa ricalca il proseguimento del trasporto per via diretta in caso di importazione (art. 26).

Art. 45 Documenti di accompagnamento

In caso di transito verso un Paese terzo, il DVCE e i certificati sanitari devono accompagnare la partita fino al confine esterno dell'UE. Solo in caso di transito diretto verso un Paese terzo non è necessario accludere il DVCE in accompagnamento. L'articolo 45 corrisponde all'articolo 25 capoverso 7 (finora art. 19 cpv. 7 OITA).

Art. 46 Uscita dal territorio d'importazione

I prodotti animali provenienti da Paesi terzi che transitano per via diretta nel territorio di importazione attraverso uno Stato membro dell'UE, l'Islanda o la Norvegia verso un Paese terzo, devono aver lasciato il territorio d'importazione 30 giorni dopo l'importazione nello Stato membro dell'UE, in Islanda o in Norvegia (cpv. 1). Questa disposizione ricalca l'articolo 18 capoverso 7 OITPA. In base al capoverso 2, qualora l'uscita delle partite dallo spazio veterinario comune avvenga attraverso la Svizzera conformemente al capoverso 1, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è tenuta a notificare preventivamente il servizio veterinario di confine, presentando il DVCE allo stesso. Conformemente all'Accordo, il posto d'ispezione frontaliere del luogo d'uscita deve registrare l'uscita delle partite dallo spazio veterinario comune nel sistema TRACES.

Art. 47 Obblighi delle persone coinvolte

Qui vengono descritti speciali obblighi per le compagnie aeree, in caso di transito, circa la fornitura delle informazioni e dei documenti necessari all'impresa che presta servizio di sdoganamento (finora art. 6 cpv. 2 OITPA).

Capitolo 4: Esportazione

Art. 48 Principio

Per l'esportazione valgono le condizioni di importazione del Paese di destinazione; in caso di transito attraverso altri Stati, si applicano inoltre le disposizioni di transito di tali Stati. L'esportatore è responsabile dell'adempimento dei requisiti corrispondenti.

Art. 49 Obblighi dell'esportatore

L'esportatore deve informarsi sulle condizioni di importazione vigenti nello Stato di destinazione, in particolare in merito ai certificati sanitari necessari. È tenuto a procurarsi il modello pertinente e a sottoporlo alle autorità cantonali competenti per la firma.

Art. 50 Convalida e rilascio dei certificati sanitari stranieri da parte dell'USAV

Questa norma corrisponde sostanzialmente all'articolo 26 OITA, precisandone però le disposizioni. L'USAV esamina i certificati sanitari stranieri sotto il profilo formale e del contenuto, li convalida e ne autorizza il rilascio come modello per le autorità cantonali competenti. L'USAV può inoltre stabilire requisiti formali per il rilascio di certificati sanitari stranieri (ad es. stampa su carta filigranata ecc.) e pubblica questi modelli sotto forma di direttive tecniche. In questo modo, si vuole garantire che animali e prodotti animali esportati dalla Svizzera vengano accettati dal Paese di destinazione

ed evitare che quest'ultimo adotti restrizioni commerciali a causa di singole partite non conformi ai requisiti richiesti, ciò che potrebbe ripercuotersi negativamente sulle esportazioni in generale.

I trattati riguardanti condizioni e certificati in materia di salute degli animali e igiene delle derrate alimentari validi per l'esportazione di animali e prodotti animali verso Paesi terzi corrispondono per contenuto a tali certificati di esportazione. Pertanto, per la loro natura tecnica sono da classificarsi come trattati internazionali di portata limitata. Con questa disposizione, l'USAV ottiene le competenze per concludere in modo autonomo i rispondenti trattati (art. 48a cpv. 1 seconda riga in combinato disposto con l'art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA).

Art. 51 Firma dei certificati sanitari stranieri da parte delle autorità cantonali

L'autorità cantonale competente firma i certificati sanitari stranieri qualora essi corrispondano a un modello di cui all'articolo 50 e sia garantito l'adempimento di tutti i requisiti menzionati nel certificato sanitario. Se il certificato sanitario non corrisponde a un modello già rilasciato dall'USAV, l'autorità cantonale competente sottoporrà detto certificato all'USAV per approvazione e dunque per la redazione di un nuovo modello.

Art. 52 Riconoscimento delle aziende esportatrici da parte delle autorità cantonali

L'articolo 52 disciplina il riconoscimento delle aziende quali aziende esportatrici. La disposizione corrisponde all'articolo 27 OITE.

Art. 53 Condizioni particolari per l'esportazione di sottoprodotti di origine animale

Questo articolo riprende le disposizioni relative all'esportazione di sottoprodotti animali verso Paesi terzi contenute nell'articolo 32 in combinato disposto con l'articolo 25 OITE.

Art. 54 Disposizioni particolari per i dispositivi medici

L'articolo 54 corrisponde appieno all'articolo 31 OITE.

Capitolo 5: Controlli

Sezione 1: Svolgimento

Art. 55 Ufficio doganale

Il capoverso 1 ricalca integralmente l'articolo 37 capoverso 1 OITE. L'articolo 37 capoverso 2 OITE è stato inserito nel capitolo «Organizzazione esecutiva».

Il capoverso 2 disciplina il rilascio di prodotti animali soggetti a oneri particolari (finora art. 8 cpv. 2 OITPA). L'azienda di destinazione deve attestare presso l'autorità cantonale competente l'arrivo della partita entro tre giorni lavorativi dal rilascio della stessa da parte del posto d'ispezione frontaliero in Svizzera (art. 29 cpv. 1). Nel caso di partite contenenti animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi già

sottoposte a un controllo veterinario di confine completo da parte di un posto d'ispezione frontaliero di uno Stato membro dell'UE, dell'Islanda o della Norvegia, l'ufficio doganale verifica la presenza del DVCE (finora art. 20 cpv. 2 OITE). Quale novità si prescrive che le partite prive di DVCE debbano essere segnalate direttamente dall'ufficio doganale alle autorità cantonali competenti, e non più all'USAV.

Art. 56 Controlli veterinari di confine

L'articolo 56 stabilisce che le partite vengano controllate presso il posto d'ispezione frontaliero dal servizio veterinario di confine (finora art. 21 cpv. 1 OITPA e art. 15 cpv. 1 OITA). Il capoverso 2 sancisce cosa verificare prima del controllo (finora art. 39 cpv. 4 OITE) e il capoverso 3 indica da quali elementi può essere costituita tale verifica (controllo documentale, controllo d'identità, controllo fisico).

Art. 57 Controllo documentale

L'articolo 57 descrive in modo più dettagliato il controllo documentale e corrisponde all'articolo 2 lettera s OITE.

Art. 58 Controllo d'identità

Questa disposizione spiega esattamente cosa verificare durante un controllo d'identità. L'articolo 58 coincide con l'articolo 2 lettera t OITE.

Art. 59 Controllo fisico

L'articolo 59 definisce cosa si intende per controllo fisico e quali verifiche possano farne parte. Questa disposizione coincide con l'articolo 2 lettera u OITE, espone inoltre quando avviene il rilascio in caso di prelievo di campioni e stabilisce che quest'ultimo non dà luogo a risarcimenti (finora art. 39 cpv. 5 OITE).

Art. 60 Documentazione dei controlli

L'articolo 60 disciplina la modalità in cui vengono documentati i controlli. Il servizio veterinario di confine inserisce nel DVCE il risultato dei controlli e le misure prescritte tramite il sistema informatico TRACES (finora art. 25 cpv. 4 OITPA e art. 19 cpv. 4 OITA). I certificati sanitari sono conservati presso il servizio veterinario di confine; la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione riceve una copia autenticata. In caso di rilascio della partita, il DVCE compilato viene restituito alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Sezione 2: Portata dei controlli

Art. 61 Importazione

Se una partita è soggetta in Svizzera a un controllo veterinario di confine, verranno di norma effettuati un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico (finora art. 39 cpv. 2 OITE, art. 22 OITPA e art. 16 OITA). Conformemente all'articolo 66 (Riduzione dei controlli), attualmente si effettua un controllo fisico, a seconda del prodotto animale, soltanto nel 20-50% dei casi.

Art. 62 Transito verso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda o la Norvegia

Questa norma disciplina l'entità dei controlli da effettuarsi in caso di transito di animali e prodotti animali verso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia, e accorpa gli articoli 23 OITPA e 17 OITA.

Art. 63 Transito verso Paesi terzi

L'articolo 63 disciplina l'entità dei controlli da effettuarsi in caso di partite in transito verso Paesi terzi. Tale disposizione corrisponde ai previgenti articoli 24 OITPA e 18 OITA.

Art. 64 Esportazione

Questo articolo, che corrisponde esattamente agli articoli 28 e 29 OITE, riguarda i controlli relativi alle esportazioni.

Sezione 3: Rafforzamento e riduzione dei controlli

Art. 65 Rafforzamento dei controlli

Questa norma riprende integralmente l'articolo 42 OITE.

Art. 66 Riduzione dei controlli

Questa disposizione corrisponde agli articoli 21 capoverso 2 OITPA e 15 capoverso 2 OITA.

Capitolo 6: Misure

Sezione 1: Misure del servizio veterinario di confine

Art. 67 Rilascio di partite

Se una partita soddisfa le condizioni di importazione o di transito, il servizio veterinario di confine ne dispone il rilascio ai fini dell'importazione o del transito. Il servizio può disporre, se necessario, il proseguimento del trasporto nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza oppure una quarantena. Questo articolo corrisponde agli articoli 40 e 43 capoverso 2 OITE.

Art. 68 Partite non conformi

Questa disposizione stabilisce, in un'enumerazione non esaustiva, in quali casi l'importazione e il transito di partite è da considerarsi non conforme e le conseguenti misure del servizio veterinario di confine. L'articolo 68 accorpa gli articoli 22 capoverso 1 OITA e 30 OITPA. Quale novità è stata espressamente introdotta la fattispecie della non conformità alle temperature di trasporto prescritte, che si verifica quando la temperatura misurata al momento dell'importazione supera i limiti ammessi dalla legislazione sulle derrate alimentari o quando, durante il trasporto o

l'immagazzinamento in aeroporto, non viene rispettato il livello di temperatura indicato nel certificato sanitario.

Art. 69 Misure in caso di partite non conformi

L'articolo 69 elenca le misure che il servizio veterinario di confine deve adottare. L'articolo 69 coincide con l'articolo 41 OITE.

Art. 70 Sequestro

Tale disposizione corrisponde agli articoli 31 OITPA e 23 OITA. Il capoverso 2 sancisce la responsabilità dell'importatore in caso di partite importate sequestrate, e della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione in caso di partite in transito.

Art. 71 Respingimento

Il capoverso 1 ricalca gli articoli 32 OITPA e 24 OITA. Quale novità, il capoverso 3 stabilisce che un respingimento in uno Stato diverso da quello di provenienza è consentito qualora l'autorità competente di questo Stato, presa conoscenza del motivo del respingimento, fornisca il suo assenso e l'importatore sia in grado di provarlo con un documento rilasciato dalla stessa autorità. Tale disposizione è in conformità alle direttive internazionali (CODEX Alimentarius, CAC/GL 25-197, paragrafo 5.19).

Art. 72 Trasformazione

L'articolo 72 coincide sostanzialmente con l'articolo 33 OITPA. Non è più consentita una trasformazione dei prodotti animali allo scopo di riutilizzarli quali derrate alimentari e mangimi per animali; questo è dovuto a un necessario adeguamento al diritto dell'UE.

Art. 73 Confisca

Questa disposizione riassume gli articoli 34 capoverso 1 OITPA e 25 capoverso 1 OITA. Le disposizioni previgenti in merito all'uccisione di bestiame da macello sono state stralciate, poiché non è consentito importare animali da reddito attraverso i posti d'ispezione frontalieri svizzeri e di conseguenza è impossibile che il servizio veterinario di confine applichi una simile misura. D'ora in poi è compito del servizio veterinario di confine eliminare le partite secondo le prescrizioni, e non più della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, poiché si tratta di materiale potenzialmente pericoloso che non dovrebbe entrare in contatto con quest'ultima.

Art. 74 Misure immediate

Per evitare eventuali danni ad altre partite, il servizio veterinario di confine ordina misure immediate. Questa disposizione corrisponde agli articoli 30 capoverso 2 OITPA e 22 capoverso 2 OITA.

Art. 75 Ulteriori misure

Il servizio veterinario di confine può ordinare ulteriori misure, come la pulizia e la disinfezione di mezzi di trasporto, impianti, installazioni e apparecchiature. Può inoltre ordinare il divieto di caricamento su mezzi di trasporto inadatti. L'articolo 75 ricalca l'articolo 36 capoverso 7 OITE.

Sezione 2: Obblighi di notifica alle autorità

Art. 76 Notificazioni in caso di rilascio di importazioni di prodotti animali soggetti a oneri particolari

Per la rintracciabilità dei prodotti animali (art. 7) si applicano oneri particolari. L'azienda di destinazione deve disporre, da un lato, di un'autorizzazione cantonale (art. 7) e, dall'altro, l'articolo 76 disciplina gli obblighi di notifica del servizio veterinario di confine delle autorità cantonali competenti. L'articolo 76 corrisponde all'articolo 8 capoversi 4 e 5 OITPA.

Art. 77 Notificazioni in caso di transito di prodotti animali soggetti a oneri particolari

Per la rintracciabilità di partite in transito verso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia, sottoposte in Svizzera a un controllo veterinario di confine completo, il servizio veterinario di confine ha un obbligo di notifica nei confronti dell'autorità di controllo competente del Paese di destinazione. L'articolo 77 ricalca l'articolo 8 capoverso 4 lettera a OITPA.

Art. 78 Notificazioni e pubblicazioni delle aziende autorizzate per le importazioni soggette a oneri particolari

Le autorità cantonali devono notificare all'USAV le aziende e le installazioni autorizzate a importare prodotti animali soggetti a oneri particolari. L'USAV pubblica un elenco di queste aziende. L'articolo 78 corrisponde all'articolo 9 capoversi 2 e 3 OITPA.

Art. 79 Notificazioni in caso di transito attraverso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda o la Norvegia a destinazione di Paesi terzi

Questa norma disciplina le notificazioni per le partite provenienti da Paesi terzi in transito verso altri Paesi terzi attraverso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda o la Norvegia. L'articolo 79 accorpa gli articoli 21 OITA e 29 OITPA.

Art. 80 Notificazioni in caso di transito diretto verso Paesi terzi

L'articolo 80 disciplina le notificazioni del servizio veterinario di confine a un posto d'ispezione frontaliero di uno Stato membro dell'UE, dell'Islanda o della Norvegia in caso di transito Paese terzo - UE - Svizzera - Paese terzo. La disposizione corrisponde all'articolo 21 capoverso 4 OITA.

Sezione 3: Misure al di fuori dei controlli del servizio veterinario di confine

Art. 81 Misure relative al traffico per via navale sul Reno o per gli aeroporti privi di un posto d'ispezione frontaliero autorizzato

Anche in caso di importazione per via navale sul Reno, l'Amministrazione doganale, in conformità al principio per cui le importazioni di partite soggette in Svizzera a un controllo veterinario di confine al di fuori di un posto d'ispezione frontaliero autorizzato sono di competenza cantonale, avvisa direttamente il Cantone, che dispone le ul-

teriori misure nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Per il resto, questa norma ricalca in larga misura l'articolo 20a OITE, completato con l'importazione in aeroporti privi di un posto d'ispezione frontaliero autorizzato. Pertanto, in generale, le partite trasportate per via navale sul Reno o in aeroporti privi di un posto d'ispezione frontaliero autorizzato, che non soddisfano le condizioni d'importazione, sono di competenza delle autorità cantonali (vedi anche art. 46 cpv. 2 OITE).

Art. 82 Misure nel traffico turistico e nel traffico postale

Per quanto concerne la confisca delle partite importate nel traffico turistico da parte degli uffici doganali, l'articolo 82 riprende le disposizioni previgenti (art. 27 OITPA). Il capoverso 2 disciplina ex novo la procedura per le partite importate tramite servizi di posta e di corriere che, pur essendo destinate a privati, non soddisfano le condizioni per l'importazione nel traffico turistico finalizzata al consumo privato secondo l'articolo 12 in combinato disposto con l'articolo 13. Queste partite devono essere presentate – come del resto anche tutte le altre partite secondo la presente ordinanza – al servizio veterinario di confine, che decide le misure da adottare. Di conseguenza, ai servizi di posta e di corriere incombe la responsabilità di trasmettere le partite non conformi all'articolo 13 al servizio veterinario di confine secondo la procedura ordinaria.

Art. 83 Eliminazione delle derrate alimentari provenienti dalla ristorazione di bordo

Questa norma corrisponde all'articolo 13 OITPA senza però il capoverso 2, dato che le competenze esecutive dei Cantoni sono disciplinate direttamente nell'articolo 45 dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OE-SA¹⁰).

Art. 84 Misure in caso di importazione, transito o esportazione illegali

Questa disposizione disciplina la procedura, le competenze e le misure da adottare qualora vengano individuate partite possibilmente non conformi alle condizioni di importazione, transito ed esportazione (finora art. 46 cpv. 2–4 OITE). Qualora si tratti di prodotti importati illegalmente viene ora sancito che, in ogni caso, ne deve essere disposta l'eliminazione. Questo è dovuto a un necessario adeguamento al diritto dell'UE.

Sezione 4: Quarantena e sorveglianza veterinaria ufficiale

Art. 85 Quarantena

L'articolo 85 disciplina la quarantena così come prevista nelle condizioni d'importazione. L'articolo 85 coincide con l'articolo 10 OITA. Ora viene indicata, all'interno di una disposizione separata, la possibilità di ordinare una sorveglianza veterinaria ufficiale.

¹⁰ RS 916.441.22

Art. 86 Sorveglianza veterinaria ufficiale

Questa disposizione prevede la possibilità di ordinare una sorveglianza veterinaria ufficiale e coincide con l'articolo 10 capoverso 5 OITA.

Art. 87 Controlli e misure

L'articolo 87 regola i controlli durante la quarantena ordinaria e la sorveglianza veterinaria ufficiale nonché i controlli relativi alle partite non conformi sottoposte a quarantena dal servizio veterinario di confine. Questa norma corrisponde all'articolo 26 OITA.

Capitolo 7: Organizzazione esecutiva

Sezione 1: Servizio veterinario di confine

Art. 88 Gestione

L'articolo 88 corrisponde agli articoli 33 capoverso 1 e 34 capoverso 1 e 6 OITE. La regolamentazione dei controlli negli altri Stati figura ora all'articolo 4 capoverso 3.

Art. 89 Composizione

L'articolo 89 descrive la composizione del servizio veterinario di confine. Tale norma ricalca l'articolo 34 capoverso 1 OITE. D'ora in poi si parlerà direttamente di veterinari di confine e non più di veterinari ufficiali.

Art. 90 Dirigenti dei posti d'ispezione frontalieri

Questa disposizione sancisce le responsabilità dei dirigenti dei posti d'ispezione frontalieri. Tale norma ricalca l'articolo 34 capoverso 3 OITE.

Art. 91 Veterinari di confine

L'articolo 91 enuncia i compiti dei veterinari di confine. Questa disposizione ricalca l'articolo 39 capoverso 3 OITE.

Art. 92 Assistenti specializzati ufficiali

L'articolo 92 stabilisce le mansioni degli assistenti specializzati ufficiali. Questa norma corrisponde all'articolo 34 capoverso 4 OITE.

Art. 93 Formazione e perfezionamento

La disposizione corrisponde all'articolo 35 OITE. Conformemente alla prassi attuale, gli assistenti specializzati ufficiali non devono più soddisfare le esigenze dell'ordinanza del 16 novembre 2011¹¹ concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, ma vengono formati esclusivamente dai veterinari di confine.

¹¹ RS 916.402

Art. 94 Obbligo di informazione dell'Amministrazione delle dogane

L'articolo 94 disciplina la collaborazione tra l'Amministrazione delle dogane e l'USAV riguardo la trasmissione di informazioni e l'esame di atti (corrisponde all'art. 37 cpv. 2 OITE).

Sezione 2: Posti d'ispezione frontalieri autorizzati

Art. 95 Sede

L'articolo 95 disciplina la sede dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti e ricalca l'articolo 36 capoversi 3 e 6 OITE.

Art. 96 Requisiti dei locali, delle installazioni e degli impianti

I requisiti qui enunciati coincidono con l'articolo 36 capoversi 4 e 5 OITE.

Art. 97 Adeguamenti

Nell'articolo 97 si stabiliscono le procedure nel caso in cui i locali messi a disposizione dagli esercenti degli aeroporti non dovessero più soddisfare i requisiti richiesti. Se si riscontrano lacune in tal senso, la Svizzera in base all'Accordo è tenuta a sospendere i controlli veterinari di confine e quindi l'importazione di animali e prodotti animali presso il posto d'ispezione frontaliero in questione. Un ampliamento delle infrastrutture esistenti può diventare necessario soprattutto a seguito di un forte aumento del traffico di animali e prodotti animali. In tal caso, all'USAV spetta il compito di prendere i necessari provvedimenti in collaborazione con gli esercenti degli aeroporti. Se gli adeguamenti non vengono effettuati entro un termine ragionevole fissato dall'USAV, il posto d'ispezione frontaliero non è più riconosciuto per le categorie di animali e prodotti animali interessate. In un caso del genere, le partite importate e in transito non possono più essere sdoganate attraverso il suddetto posto d'ispezione frontaliero, e gli animali e i prodotti animali delle categorie interessate vengono respinti conformemente all'articolo 81. All'esercente dell'aeroporto spetta il compito di informare le compagnie aeree su queste limitazioni. Anche se a un posto d'ispezione frontaliero dovesse essere revocata l'autorizzazione per determinate categorie di animali e prodotti animali, la sicurezza dell'approvvigionamento della Svizzera non sarebbe comunque messa in pericolo, poiché in Svizzera, negli Stati membri dell'UE, in Islanda o in Norvegia esiste un numero sufficiente di altri posti d'ispezione frontalieri attraverso i quali importare queste partite.

Sezione 3: Sistema informatico TRACES

Art. 98 Registrazione

L'articolo 98 enuncia quali autorità devono essere registrate nel sistema informatico TRACES (finora art. 6 OITE).

Art. 99 Accesso

L'articolo 99 disciplina l'accesso al sistema TRACES da parte delle autorità e corrisponde all'articolo 7 OITE.

Art. 100 Obblighi delle autorità cantonali

Questa norma corrisponde all'articolo 6 capoverso 2 OITE. D'ora in poi vige l'obbligo per gli uffici cantonali incaricati della gestione di TRACES di frequentare regolarmente i corsi di aggiornamento dell'USAV.

Art. 101 Coordinamento

L'articolo 101 riprende sostanzialmente l'articolo 5 capoverso 2 OITE, ma è formulato in maniera più generica. All'USAV è inoltre stato attribuito il nuovo compito di coordinare la collaborazione con e tra le autorità cantonali competenti in merito a TRACES.

Capitolo 8: Tasse e costi

Art. 102 Tasse e costi relativi all'importazione

L'articolo 102 corrisponde all'articolo 43 OITE, per quanto la disposizione sia ora strutturata diversamente e suddivisa in quattro articoli. Inoltre, figurano in questa disposizione anche le tasse e i costi menzionati in svariate altre norme. In linea di principio, le tasse sono strutturate in modo tale da coprire interamente i costi.

Art. 103 Tasse e costi relativi al transito

Le tasse e i costi relativi al transito sono ora disciplinati in un articolo a parte. Si chiarisce che tasse e costi relativi alle importazioni sono a carico dell'importatore, mentre quelli relativi alle partite in transito gravano sulla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. In linea di principio, le tasse sono strutturate in modo tale da coprire interamente i costi.

Art. 104 Tasse e costi relativi all'esportazione

Anche le tasse e i costi relativi all'esportazione si trovano ora all'interno di una disposizione a parte. In linea di principio, le tasse sono strutturate in modo tale da coprire interamente i costi.

Art. 105 Riscossione da parte dei Cantoni

L'articolo 105 disciplina separatamente la riscossione da parte dei Cantoni e coincide con l'articolo 43 capoverso 4 OITE.

Capitolo 9: Disposizioni procedurali

Art. 106 Decisioni e mezzi di ricorso

L'articolo 106 ricalca gli articoli 44 e 45 OITE.

Art. 107 Notificazione di infrazioni

L'articolo 107 corrisponde all'articolo 47 OITE e disciplina la notificazione di infrazioni, appurate dai veterinari di confine o dai veterinari ufficiali nei Cantoni, all'autorità competente per il perseguimento penale.

Art. 108 Perseguimento penale

L'articolo 108 disciplina le competenze per il perseguimento penale. La disposizione corrisponde all'articolo 48 OITE. Se contemporaneamente non sussiste una violazione della legge sulle dogane o della legge sull'IVA, la competenza - analogamente a quanto avviene per l'adozione di misure - spetta al servizio veterinario di confine o al Cantone. Il capoverso 3 sancisce la competenza dei Cantoni in caso di esportazioni illegali.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 109 Esecuzione

L'articolo 109 coincide con l'articolo 49 OITE.

Art. 110 Adeguamenti delle norme tecniche

L'articolo 110 consente al DFI di delegare determinate competenze normative che gli sono state assegnate all'USAV.

Art. 111 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Abrogazione:

Sono abrogate l'OITE, l'OITPA e l'OITA.

Modifica di altri atti normativi:

1. Ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM

Viene stralciato un rimando già ora obsoleto.

2.–4. Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni, ordinanza sulle epizoozie

I rimandi all'OITE sono sostituiti da quelli alla nuova ordinanza.

5. Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia

Art. 1 cpv. 2

Il rimando all'OITE e all'OITA è sostituito da quello alla presente ordinanza.

Art. 23a Comunicazione di dati

In ossequio alla legislazione sulla protezione degli animali, i Cantoni o il servizio veterinario di confine sono tenuti a prendere provvedimenti se vengono riscontrate lacune durante i trasporti internazionali di animali. Ciò vale anche per la fase di preparazione del decollo o per il transito, cioè nei casi in cui il detentore degli animali non è direttamente reperibile. Per poter fatturare i costi dovuti alle misure adottate in caso di lacune ed eventualmente denunciare penalmente i responsabili, è indispensabile conoscere i loro dati di contatto. Con questa aggiunta, si intende creare la base legale per obbligare le società di trasporto a comunicare i dati relativi ai detentori.

6. Ordinanza sulle tasse dell'USAV

Art. 17a

Nell'articolo 17a, i rimandi all'OITA e all'OITPA sono sostituiti dal rimando alla presente ordinanza.

Art. 17b Disposizione di misure in caso di partite non conformi

Allo stato attuale, i costi dei controlli veterinari di confine sono coperti solo in parte dalle relative tasse, soprattutto in caso di contestazione delle partite.

Ora, quanto meno nel caso di partite contestate, le spese aggiuntive risultanti dovranno essere interamente pagate in forma di disposizioni soggette a pagamento. I costi sono a carico dell'importatore o della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, perché tali spese supplementari sarebbero state evitabili se l'importatore o la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione avessero agito in modo previdente.

Art. 18 cpv.1bis

Per il rilascio di permessi di importazione secondo l'articolo 11 OITE-PT verrà ora percepita una tassa che ne copre interamente i costi. Mentre per i permessi che comportano un controllo veterinario di confine tutti i costi di rilascio possono essere coperti dalla tassa riscossa in occasione del suddetto controllo, i beneficiari di permessi senza controllo veterinario di confine sono stati finora esentati dal pagamento. Con la modifica dell'ordinanza, un simile permesso sarà d'ora in poi soggetto a una tassa di 40 franchi che copre interamente i costi, eliminando così la precedente discrepanza.

Art. 112 Entrata in vigore

Il personale delle imprese che prestano servizi di sdoganamento deve soddisfare i requisiti relativi alla formazione entro il 1° giugno 2017.

3 Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

In base alla nuova strutturazione degli atti normativi nell'ambito importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali (vedi situazione iniziale), nella presente ordinanza è fissato il campo di applicazione nel transito con gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia. L'ordinanza disciplina l'importazione e il transito di animali e prodotti animali provenienti da Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia, nonché l'esportazione di animali e prodotti animali verso tali Stati.

Art. 2 Diritto applicabile

Nell'articolo 2 si fa riferimento ai testi normativi applicabili. Per il resto, questa disposizione corrisponde all'articolo 1 capoversi 2 e 3 OITE. Nel traffico con l'Islanda, fondamentalmente si applica la presente ordinanza, ad eccezione dei pesci vivi, lo sperma animale, gli ovuli e gli embrioni. Il commercio di tali animali e prodotti animali non è parte integrante dell'accordo veterinario tra l'UE e l'Islanda. Pertanto questo commercio è disciplinato dall'OITE Paesi terzi.

Art. 3 Definizioni

Sono sostanzialmente state riprese le definizioni delle ordinanze esistenti. Tuttavia vi sono adeguamenti minimi al diritto UE e sono state fornite definizioni finora mancanti (azienda di destinazione, importatore). Quale altro cambiamento, i prodotti animali non sono più definiti nel campo di applicazione ma fanno parte delle definizioni. La definizione del termine TRACES è ora integrata nella disposizione relativa alle definizioni e non più nelle disposizioni specifiche relative a TRACES. Altre definizioni dell'OITE non sono più state riprese siccome non necessitano di spiegazioni o sono definite direttamente nelle disposizioni materiali. Per quanto riguarda gli animali e i prodotti animali interessati non ci sono modifiche. Nella versione tedesca il termine «Eier» è stato sostituito con «Eizellen» (nelle versioni italiana e francese delle ordinanze, attualmente è già usato l'equivalente del termine «Eizellen»).

Capitolo 2: Importazione

Sezione 1: Condizioni

Art. 4 Principio

A livello materiale, l'articolo 4 corrisponde agli articoli 9 e 13 OITE. Le importazioni di animali e prodotti animali devono corrispondere alle disposizioni armonizzate dell'UE relative al traffico intracomunitario (cpv. 1). Il DFI definisce quali sono gli atti normativi

applicabili (cpv. 2). Se non sono disponibili tali disposizioni armonizzate in virtù del capoverso 3 l'USAV ha la facoltà di prevedere condizioni di importazioni proprie.

Art. 5 Documenti di accompagnamento

Tali disposizioni disciplinano i documenti di accompagnamento da allegare a una partita (certificato sanitario, documenti commerciali). L'articolo 5 corrisponde sostanzialmente agli articoli 15 e 19 OITE. Per le derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale che sono importate nel traffico turistico e sono destinate esclusivamente al consumo privato non sono necessari certificati sanitari e documenti commerciali (finora art. 19 OITE). Il DFI fissa inoltre quali garanzie supplementari relative allo stato di salute di determinati animali devono essere fornite.

Art. 6 Permessi

Fondamentalmente per l'importazione di animali e prodotti animali dagli Stati membri dell'UE, dall'Islanda e dalla Norvegia non sono necessari permessi. Le eccezioni sono disciplinate dall'articolo 6. La disposizione corrisponde all'articolo 14 OITE. L'approvazione da parte del Paese di provenienza per il rilascio di un'autorizzazione di importazione di sottoprodotti di origine animale non è più una condizione, visto che per l'esportazione dal Paese di provenienza è necessaria prima di tutto l'autorizzazione del Paese di destinazione (v. art. 23).

Art. 7 Pascolo transfrontaliero

Questa disposizione corrisponde all'articolo 17 OITE.

Sezione 2: Registrazione e notifica preventiva

Art. 8 Registrazione

Tale disposizione corrisponde quasi completamente agli articoli 6 e 7 OITE, anche se, in base alla nuova struttura e alla rispettiva suddivisione delle disposizioni in «traffico con Paesi terzi» e «traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia» sono stati elencati solo gli interessati dal traffico con gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia. Ai sensi della nuova struttura nell'OITE-UE, le disposizioni che riguardano i Paesi terzi sono disciplinate nel capitolo riguardante le importazioni o nel capitolo riguardante le esportazioni. Le disposizioni concernenti le autorità sono state spostate nel capitolo sulle organizzazioni di esecuzione per TRACES. Quale novità è stato integrato l'obbligo di registrazione per le aziende di destinazione in base alle disposizioni dell'UE. Inoltre, viene introdotto esplicitamente l'obbligo di comunicare i cambiamenti di indirizzo senza indugio alle autorità competenti (cpv. 2).

Art. 9 Notifica preventiva

Questa disposizione corrisponde all'articolo 16 capoverso 1 OITE. Quale novità occorre notificare preventivamente semi, ovuli ed embrioni della specie suina al veterinario cantonale, siccome anche per questi prodotti - come per gli animali a unghia fessa, i gallinacci, i palmipedi e gli struzioniformi - esiste il pericolo che senza misure di sicurezza sul luogo di destinazione vi sia un elevato rischio d'introduzione di epizootie.

Sezione 3: documenti di accompagnamento

Art. 10 Certificati sanitari

Il termine «certificato» è sostituito in tutta l'ordinanza con il termine più preciso «certificato sanitario». Il capoverso 1 corrisponde all'articolo 15 capoverso 1 OITE, i capoversi 2 e 3 corrispondono all'articolo 4 capoverso 1 e 2 OITE. I requisiti formali dei certificati sanitari sono ora fissati dal DFI e non più definiti nell'allegato dell'ordinanza del Consiglio federale.

Art. 11 Documenti commerciali

L'articolo 11 disciplina i requisiti posti ai documenti commerciali che accompagnano una partita quando non è previsto un certificato sanitario. I documenti commerciali, come i certificati sanitari, devono corrispondere alle disposizioni del diritto UE. Se le normative UE non prevedono requisiti, i documenti commerciali devono contenere almeno le indicazioni previste nella presente disposizione. Questa disposizione corrisponde all'articolo 15 capoverso 4 OITE.

Art. 12 Modelli

In base a questa disposizione l'USAV è tenuto a pubblicare in Internet i modelli necessari per preparare i certificati sanitari e i documenti commerciali richiesti (finora art. 15 cpv. 2 OITE).

Art. 13 Presentazione dei documenti di controllo

Secondo l'articolo 29 capoverso 1, l'Amministrazione delle dogane può eseguire controlli a campione dei documenti di accompagnamento. Le persone soggette all'obbligo di dichiarazione devono pertanto garantire che in tal caso i documenti di accompagnamento siano disponibili per l'ufficio doganale. Le persone soggette all'obbligo di dichiarazione devono inoltre garantire di presentare in ogni caso all'ufficio doganale i certificati sanitari richiesti per animali a unghia fessa, gallinacci, palmipedi e struzioniformi (finora art. 3 cpv. 2 OITE). In virtù dell'articolo 29 capoverso 2, questi animali sono sempre soggetti a controlli.

Sezione 4: Trasporto

Art. 14 Igiene

La disposizione contiene fundamentalmente i requisiti di polizia sanitaria relativi ai mezzi di trasporto e alla distruzione di materiale di imballaggio, strame o fieno. L'articolo corrisponde agli articoli 8 e 12 OITE.

Art. 15 Ulteriore trasporto fino al luogo di destinazione

In base a questa disposizione, tutti gli animali e i prodotti animali devono essere portati direttamente all'azienda di destinazione. Gli animali non possono essere trasportati e determinati animali non possono essere accompagnati da altri animali (finora art. 10 e 11 cpv 2 OITE).

Sezione 5: Obblighi di notifica e di conservazione per le aziende

Art. 16 Obbligo di notifica

Questa disposizione corrisponde all'articolo 16 capoverso 3 OITE. Quale novità anche l'arrivo di sperma, ovuli ed embrioni della specie suina dovrà essere notificato al veterinario cantonale.

Art. 17 Obbligo di conservazione

L'articolo 17 disciplina l'obbligo di conservazione dei certificati sanitari per le aziende (finora art. 3 cpv. 3 OITE).

Sezione 6: Responsabilità per le partite e i documenti

Art. 18

Il principio relativo alla responsabilità per le partite e i documenti corrisponde all'articolo 3 capoverso 1 OITE.

Capitolo 3: Transito

Art. 19 Condizioni

Finora, le condizioni per il transito di animali e prodotti animali da Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia non erano esplicitamente disciplinate. Fondamentalmente valgono le condizioni di importazione del Paese di destinazione (cpv. 1). In considerazione del rischio di introduzione di malattie e dei conseguenti pericoli per l'essere umano e gli animali, al transito di animali e di prodotti animali, in determinati casi, si applicano le stesse condizioni come per l'importazione. Si tratta dei casi seguenti: se le partite sono trasportate per via aerea nel territorio di importazione e transitano attraverso il territorio di importazione con un altro mezzo di trasporto e se le partite sono fatte transitare per via terrestre attraverso il territorio di importazione (cpv. 2). In questi casi, il capoverso 3 elenca le condizioni di importazione che si applicano al transito.

Art. 20 Responsabilità per le partite e i documenti

In base alla nuova struttura dell'ordinanza, si fissano le responsabilità per le partite e i documenti in modo indipendente per il transito (finora art. 3 cpv. 1 OITE).

Capitolo 4: Esportazione

Art. 21 Principio

Per l'esportazione verso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia valgono sostanzialmente gli stessi requisiti come per l'importazione. Le rispettive condizioni di importazione applicabili sono elencate nel capoverso 1. Valgono inoltre gli eventuali requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione. Tuttavia, per l'esportazione non sono effettuati controlli.

Art. 22 Uova da cova

L'articolo 22 corrisponde all'articolo 24 OITE.

Art. 23 Sottoprodotti di origine animale: permesso

Fondamentalmente, per l'esportazione non sono necessarie autorizzazioni. Un'eccezione è però costituita dall'esportazione di sottoprodotti di origine animale. L'articolo 23 corrisponde all'articolo 25 capoversi 1-3 OITE.

Art. 24 Sottoprodotti di origine animale: documenti di accompagnamento

Nell'articolo 24 sono contenute le condizioni poste ai documenti di accompagnamento necessari per l'esportazione di sottoprodotti di origine animale.

Art. 25 Sottoprodotti di origine animale: eliminazione

Tale disposizione contiene i rimandi ad altri atti normativi applicabili per quanto concerne l'eliminazione di sottoprodotti di origine animale. L'articolo 25 corrisponde all'articolo 25 capoverso 5 OITE.

Art. 26 Carne bovina proveniente da Stati che non vietano l'uso di ormoni per accrescere le prestazioni

L'importazione e il transito di carne bovina proveniente da Stati che non vietano l'uso di ormoni per accrescere le prestazioni è disciplinato nell'OITE-PT. Se la carne di questo tipo è importata senza un certificato sanitario riconosciuto dall'UE, è assolutamente vietato esportarla verso gli Stati membri dell'UE.

Art. 27 Registrazione

L'articolo 27 equivale all'articolo 8 e disciplina la registrazione delle esportazioni in TRACES.

Art. 28 Responsabilità per le partite e i documenti

In base alla nuova struttura dell'ordinanza, si fissano le responsabilità per le partite e i documenti in modo indipendente anche per l'esportazione (finora art. 3 cpv. 3 OITE).

Capitolo 5: Controlli e misure

Art. 29 Controllo dell'importazione e del transito

Fondamentalmente per l'importazione e il transito di animali e prodotti animali provenienti dagli Stati membri dell'UE, dall'Islanda e dalla Norvegia non sono effettuati controlli. Al capoverso 1 è tuttavia esplicitato in modo generale che l'Amministrazione delle dogane può effettuare controlli a campione dei documenti di accompagnamento. Inoltre, l'Amministrazione delle dogane verifica sempre i certificati sanitari per gli animali a unghia fessa, i gallinacci, i palmipedi e gli struzioniformi. Se i certificati sanitari o i documenti commerciali mancano o non sono completi, l'ufficio doganale lo notifica all'autorità cantonale competente, ovvero all'autorità del Cantone in cui è stata riscontrata la carenza. Per il resto, la disposizione corrisponde all'articolo 18 OITE.

Art. 30 Sorveglianza veterinaria ufficiale

Questa disposizione corrisponde all'articolo 16 capoverso 2 OITE. La novità consiste nel fatto che anche per i suini in cui sono impiegati sperma, ovuli ed embrioni provenienti dall'estero, può essere ordinata una sorveglianza veterinaria ufficiale. L'USAV emette direttive tecniche sulla necessità e sullo svolgimento delle sorveglianze veterinarie ufficiali.

Art. 31 Misure in caso di importazione, transito ed esportazione illegali

Questa disposizione corrisponde all'articolo 46 capoversi 2–4 OITE.

Capitolo 6: Organizzazione dell'esecuzione di TRACES

Art. 32 Registrazione

L'articolo 32 e seguenti contengono le disposizioni relative alle autorità per quanto concerne TRACES. All'articolo 32 sono elencate le autorità che devono essere registrate nel sistema informatico TRACES (finora art. 6 OITE).

Art. 33 Accesso

L'articolo 33 fissa le autorità che hanno accesso a TRACES e corrisponde all'articolo 7 OITE.

Art. 34 Obblighi delle autorità cantonali

Questa disposizione corrisponde all'articolo 6 capoverso 2 OITE. Quale novità, gli organi cantonali incaricati della gestione di TRACES sono tenuti a seguire regolarmente dei corsi di aggiornamento.

Art. 35 Coordinamento

L'articolo 35 corrisponde sostanzialmente all'articolo 5 capoverso 2 OITE. Tuttavia è redatto in modo ancora più generale. Inoltre l'USAV ha ora il compito di coordinare la collaborazione con e tra le autorità cantonali competenti per quanto concerne TRACES.

Capitolo 7: Tasse

Art. 36 Riscossione delle tasse da parte dell'USAV

L'articolo 36 corrisponde all'articolo 43 OITE, solo che contiene le indicazioni relative alle tasse determinanti nel traffico con gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia.

Art. 37 Riscossione delle tasse da parte dei Cantoni

Questa disposizione disciplina la riscossione delle tasse da parte dei Cantoni e corrisponde all'articolo 43 capoversi 1^{bis} e 4.

Capitolo 8: Disposizioni procedurali

Art. 38 Decisioni e rimedi giuridici

L'articolo 38 corrisponde agli articoli 44 e 45 OITE.

Art. 39 Notifica delle violazioni

L'articolo 39 disciplina la notifica delle violazioni alle autorità incaricate del perseguimento penale. La disposizione corrisponde all'articolo 47 OITE.

Art. 40 Perseguimento penale

Questa disposizione corrisponde all'articolo 46 capoverso 5 e all'articolo 48 capoverso 2 OITE. Quale novità, il capoverso 3 rimanda alla competenza dei Cantoni in caso di esportazioni illegali.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 41 Esecuzione

L'articolo 41 corrisponde all'articolo 49 OITE.

Art. 42 Adeguamento delle prescrizioni tecniche

Secondo l'articolo 42, l'USAV è autorizzato ad adeguare singole prescrizioni tecniche di importanza secondaria delle prescrizioni e delle norme valide in considerazione delle condizioni d'importazione di cui all'articolo 4 capoverso 2 (art. 53a cpv. 2 LFE).

Art. 43 Entrata in vigore

L'articolo 43 definisce l'entrata in vigore.

4 Ordinanza del DFI sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-CPT);

Ordinanza del DFI sul controllo dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-CUE)

L'attuale ordinanza sui controlli OITE sarà suddivisa in due ordinanze in funzione della nuova struttura delle ordinanze del Consiglio federale e della provenienza degli animali e dei prodotti animali in caso di importazione e transito o del luogo di destinazione in caso di esportazione. Inoltre, si apporteranno le modifiche necessarie a seguito delle nuove ordinanze.

I requisiti formali relativi ai certificati e alle condizioni di riconoscimento per i posti d'ispezione frontalieri, finora menzionati negli allegati dell'OITE, nonché i requisiti relativi alle stazioni di quarantena, che figurano nell'OITA, saranno ora disciplinati a livello dipartimentale.

Nell'allegato della nuova OITE-CUE, in linea con l'attuale ordinanza sui controlli OITE, si elencano i riferimenti degli atti normativi dell'UE applicabili al commercio di animali e prodotti animali con l'UE, l'Islanda e la Norvegia. Per quanto riguarda le modifiche delle disposizioni UE relative al traffico intracomunitario, applicabili ai sensi dell'Accordo anche al commercio con la Svizzera, grazie alla nuova OITE-CUE l'adeguamento del diritto svizzero potrà essere effettuato in modo rapido. Il Comitato misto veterinario aggiornerà opportunamente l'Accordo a cadenza regolare.

5 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

OITE-PT

1. Confederazione

In linea di massima, le nuove ordinanze non affidano alla Confederazione nuovi compiti, pertanto non causano né oneri aggiuntivi per le finanze né ripercussioni sull'effettivo del personale.

L'USAV rilascia autorizzazioni per l'importazione di campioni di laboratorio e campioni commerciali. Sulla base di un'analisi dei rischi legati all'importazione, nel quadro della procedura di autorizzazione viene disposto un controllo veterinario di confine oppure si rinuncia espressamente a una tale misura. Ogni anno l'USAV rilascia circa 500 permessi di questo genere; più o meno la metà di essi non implica un controllo veterinario di confine e finora neanche una tassa da pagare. Grazie alla modifica dell'ordinanza, che prevede tasse che permettono di coprire interamente i costi an-

che per i permessi senza controllo veterinario di confine, la Confederazione beneficerà di introiti aggiuntivi nell'ordine di 10 000 franchi (250 permessi per 40 franchi).

Le modifiche all'ordinanza prevedono l'introduzione di una tassa di 120 franchi sulle decisioni che comportano il respingimento, la trasformazione o la confisca delle partite. Questa tassa copre da un lato i costi amministrativi inerenti alle decisioni, e dall'altro in parte le spese addizionali dovute al controllo di partite non conformi. Ogni anno si emettono circa 200 decisioni: la Confederazione potrà quindi contare su entrate supplementari annue attorno a 25 000 franchi, ma permangono comunque costi non coperti relativi al controllo veterinario di confine di circa 2 000 000 di franchi all'anno. Un aumento generale di questa tassa (copertura totale dei costi) non è considerato opportuno per motivi di mercato (i controlli negli aeroporti svizzeri sono in concorrenza diretta con quelli effettuati negli aeroporti dei Paesi limitrofi). Per questo motivo, già nel 2007 il Consiglio federale ha volutamente deciso di rinunciare a riscuotere tasse di controllo che superino l'importo minimo fissato dall'UE e quindi a una copertura totale dei costi legati al controllo. Lo scopo ora è di proseguire in questa direzione.

2. Cantoni

D'ora in poi il Cantone di BS assumerà il ruolo di autorità di contatto per le notifiche della dogana concernenti le partite importate per via navale sul Reno non conformi alle condizioni d'importazione. Nella pratica già oggi il Cantone di BS ha adottato le relative misure (art. 46 cpv. 2 OITE); finora veniva però informato dall'USAV e non dalla dogana. Questa modifica non implica di conseguenza spese addizionali per il Cantone di BS.

Inoltre per i Cantoni la modifica non determina un maggiore fabbisogno immediato di risorse finanziarie e umane.

3. Imprese che prestano servizi di sdoganamento

Per la presentazione di animali vivi al servizio veterinario di confine, le imprese che prestano servizi di sdoganamento dovranno in futuro disporre di guardiani di animali formati. Ciò comporta oneri supplementari per le aziende non ancora dotate di personale adeguatamente qualificato, anche se va tenuto conto del fatto che varie imprese che prestano servizi di sdoganamento già oggi si avvalgono di manodopera che soddisfa i requisiti. Le imprese hanno ad ogni modo la possibilità di ricorrere a personale esterno per questo tipo di controlli notificati in anticipo.

Per il resto, la modifica dell'ordinanza riguarda soprattutto la sua struttura interna e non determina un maggiore fabbisogno immediato di risorse finanziarie e umane.

OITE-UE

La modifica dell'ordinanza riguarda soprattutto la sua struttura interna e non determina un maggiore fabbisogno immediato di risorse finanziarie e umane.

6 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

A livello di contenuto, l'OITE-PT e l'OITE-UE sono equivalenti alle prescrizioni del diritto dell'UE che figurano nell'Accordo e che valgono come base di paragone per l'equivalenza delle disposizioni svizzere in materia di traffico con i Paesi terzi da un lato, e di traffico con l'UE dall'altro. Nel quadro di un futuro adattamento dell'Allegato veterinario tramite decisione del Comitato misto veterinario, sarà necessario ancora re questi adattamenti delle ordinanze anche a livello del diritto internazionale ai fini dell'aggiornamento dell'equivalenza (nell'ambito dell'attualizzazione dell'appendice 2 in allegato 11).